

PROVA PRATICA N. 1




Il candidato rediga un verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, inserendo tutti gli elementi essenziali e tenendo conto di quanto segue:

- agente accertatore - assistente Patelli Beniamino - matricola 1234;
 - norma violata - articolo 173;
 - trasgressore - ROSSI MARIO - 01/01/2000 - Palazzolo S.O. - res. Iseo (bs), via Britannici n. 2.
 - luogo della violazione - PALAZZOLO SULL'OGLIO , VIALE CESARE BATTISTI;
 - targa veicolo – AA000AA;
 - giorno e ora violazione 24/04/2019 ore 11,00.
-

Articolo 173 CODICE DELLA STRADA

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 83 a euro 333.
- 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 165 a euro 661. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.



PROVA PRATICA N. 2

Il candidato rediga un verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, inserendo tutti gli elementi essenziali e tenendo conto di quanto segue:

- agente accertatore - assistente Patelli Beniamino - matricola 1234;
- norma violata - articolo 126;
- trasgressore - ROSSI MARIO - 01/01/2000 - Palazzolo S.O. - res. Iseo (bs), via Britannici n. 2.
- luogo della violazione - PALAZZOLO SULL'OGLIO, VIALE CESARE BATTISTI;
- targa veicolo - AA000AA
- giorno e ora violazione 24/04/2019 ore 11,00.

Art. 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 639 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

PROVA PRATICA N. 3



Il candidato rediga un verbale di accertamento di violazione alle norme del regolamento comunale di Polizia Urbana del Comune di Palazzolo sull'Oglio, inserendo tutti gli elementi essenziali e tenendo conto di quanto segue:

- agente accertatore - assistente Patelli Beniamino - matricola 1234;
- norma violata - articolo 9 del regolamento - deposito all'interno dei contenitori per la raccolta di rifiuti, materiale proveniente da lavori di giardinaggio;
- trasgressore - ROSSI MARIO - 01/01/2000 - Palazzolo S.O. - res. Iseo (bs), via Britannici n. 2.
- luogo della violazione - PALAZZOLO SULL'OGLIO, VIALE CESARE BATTISTI;
- giorno e ora violazione 24/04/2019 ore 11,00.

Art. 9 – Rifiuti

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso ed avendo particolarmente cura di non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi. La frazione umida dei rifiuti deve essere conferita esclusivamente con l'apposito sacchetto verde.
- 2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né tantomeno depositarli all'esterno dei contenitori stessi. Le scatole, le bottiglie di plastica o i rifiuti di notevole volume, quando ciò sia possibile, devono essere ridotti in pezzi o schiacciati per evitare riempimenti inutili dei cassonetti.
- 3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti e non dovranno essere esposti prima della sera precedente alla raccolta.
- 4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, scarti vegetali e di potatura, imballaggi od altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi centri di raccolta differenziata.
- 5) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico – nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 6) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.
- 7) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, materiali provenienti da sfalci e potature.
- 8) Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di gelati, patatine e caramelle, etc...)
- 9) E' fatto divieto per tutti coloro che non sono residenti nel comune di usufruire o scaricare rifiuti solidi urbani e non nei cassonetti o nei contenitori adibiti a raccolta differenziata. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.